

Il Collegio Consultivo Tecnico negli appalti di servizi e forniture alla luce del d.lgs. 209/2024: natura, regime transitorio e principio del *tempus regit actum*

Di

Riccardo Renzi

Il presente contributo analizza gli effetti delle modifiche introdotte dal d.lgs. 209/2024 al sistema del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), istituto disciplinato dagli artt. 215 ss. del d.lgs. 36/2023, con particolare riferimento agli appalti di servizi e forniture. Il commento prende spunto da un parere reso dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) su richiesta di una stazione appaltante, affrontando le criticità interpretative relative al regime applicabile alle procedure indette prima dell'entrata in vigore della novella ma prive di CCT già costituito. Alla luce dell'assenza di una disciplina transitoria espressa, si approfondisce il ruolo del principio *tempus regit actum*, che viene confermato quale criterio regolativo fondamentale per l'individuazione del diritto applicabile alle gare già bandite.

L'istituto del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), previsto dagli articoli 215-219 del d.lgs. 36/2023, rappresenta una delle principali innovazioni del nuovo Codice dei contratti pubblici. Esso è stato pensato come un meccanismo tecnico-negoziale di prevenzione e gestione delle controversie durante l'esecuzione del contratto, con finalità deflative e accelerative, in linea con i modelli di ingegneria contrattuale anglosassoni.

L'obbligatorietà della sua costituzione era inizialmente prevista per:

- i contratti di **lavori pubblici** di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
- i contratti di **servizi e forniture** di importo pari o superiore a un milione di euro.

Il **d.lgs. 209/2024**, recante disposizioni integrative e correttive al Codice, ha profondamente rivisto l'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto, circoscrivendolo ai **solli lavori pubblici** sopra soglia e rendendolo **facoltativo** per gli appalti di servizi e forniture di qualsiasi importo.

Il parere dell'ANAC e la questione sottoposta: l'efficacia della nuova disciplina per le gare già bandite

Con il parere reso nell'adunanza del 30 aprile 2025, l'ANAC ha risposto a un quesito concernente una gara per l'affidamento del servizio di tesoreria (2025-2029), del valore di 4,5 milioni di euro, per la quale era prevista nel bando la costituzione del CCT. Tuttavia, al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. 209/2024 (31 dicembre 2024), il Collegio non era ancora stato costituito.

La stazione appaltante chiedeva se, **alla luce della novella**, fosse possibile **non procedere alla costituzione del CCT**, ritenendo applicabile la nuova disciplina anche alle gare precedenti ma prive di organo già insediato, e ciò in base:

- alla nuova **facoltatività dell'istituto** per i servizi e le forniture;
- alla ratio legis volta a **semplificare e ridurre gli oneri amministrativi**;
- a una lettura "estensiva" dell'art. 225-bis, comma 5, del Codice.

L'interpretazione dell'ANAC: rigore sistematico e principio del *tempus regit actum*

L'Autorità, con un'impostazione giuridicamente rigorosa e coerente con la sistematica codicistica, ha **escluso la possibilità** di applicare **retroattivamente** la nuova disciplina. In particolare, ha affermato che: Per i CCT ancora da costituire, riferiti a contratti affidati sulla base di bandi di gara indetti prima dell'entrata in vigore del decreto correttivo, troverà applicazione il regime previgente, con il connesso obbligo di costituzione di tale organo secondo le previsioni degli articoli 215 e seguenti, nella versione precedente al decreto correttivo. Ne deriva che:

- la **disciplina vigente al momento della pubblicazione del bando** continua a regolare l'intera procedura;
- la novella del d.lgs. 209/2024 non contiene **una disciplina transitoria** idonea a derogare a tale criterio;

- l'**art. 225-bis, comma 5**, si riferisce **solo ai CCT già costituiti** e operanti alla data del 31 dicembre 2024, escludendo in modo espresso quelli relativi a contratti di servizi e forniture.

Pertanto, la deroga al principio del *tempus regit actum* è **esplicita e circoscritta** ai CCT per lavori pubblici già costituiti, per i quali la nuova disciplina trova applicazione in assenza di volontà contraria delle parti.

La centralità del principio *tempus regit actum* e la tenuta dell'affidamento

La posizione dell'ANAC ribadisce la **preminenza del principio del *tempus regit actum*** nel diritto amministrativo procedimentale e contrattuale: una **clausola di stabilità dell'azione amministrativa** e garanzia dell'affidamento sia per le amministrazioni sia per gli operatori economici. Questo principio: assicura che l'azione amministrativa sia governata da regole **certe e conoscibili ex ante**; impedisce applicazioni **retroattive di norme** sopravvenute in assenza di espressa previsione legislativa; preserva la **coerenza tra bando di gara, atti esecutivi e disciplina applicabile**.

L'interpretazione offerta dall'ANAC risulta dunque in linea con i **criteri di legalità e certezza giuridica**, ed evita derive “funzionalistiche” che, pur motivate da esigenze di semplificazione, rischierebbero di scardinare il sistema delle fonti e dei procedimenti.

Considerazioni

Il parere dell'ANAC, sebbene reso in via non vincolante, assume un **rilievo sistemico** importante per le stazioni appaltanti, poiché:

- **conferma l'obbligo di costituzione del CCT** nei servizi e forniture se previsto da bandi anteriori al 31 dicembre 2024;
- **esclude la possibilità di revoca unilaterale** di tale previsione, anche in presenza di nuova norma sopravvenuta;
- chiarisce che il **principio di semplificazione amministrativa** non può operare in deroga a norme cogenti in mancanza di una previsione transitoria specifica.

Nel medio periodo, si auspica che il legislatore, in occasione di future manutenzioni del Codice, possa: adottare **regole transitorie più chiare e strutturate**; valutare l'introduzione di **una clausola generale di coordinamento** delle innovazioni normative con le procedure in corso; prevedere eventualmente **forme di esonero condizionato** in presenza di oneri sproporzionati, sempre nel rispetto della parità di trattamento e della tutela dell'affidamento.

16 giugno 2025 per www.italiaius.it